



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
**Direzione Generale delle relazioni industriali
e dei Rapporti di lavoro tutela delle - div. VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno **12 Gennaio 2015**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Rita De Rinaldis, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale di **DICO S.P.A. a Socio Unico** per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 L. n. 223/1991ss.mm.ii.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Maria Antonietta Mura, Alessia Baglioni, Serafina Paolucci e Ettore Paparazzo;
- per CONFCOMMERCIO Roma M. Elisabetta Russo;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Alessio Di Labio;
- per FISASCAT CISL Naz.le, Elena Maria Vanelli;
- per la UILTuCS Naz.le, Paolo Proietti.

PREMESSO CHE

- In data 31.10.2014 (Prot. n. 32/0022860/MA003.A001 del 20.11.2014) la Società ha avviato procedura di licenziamento collettivo, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/1991 ss.mm.ii., dichiarando n. 76 esuberi, pari all'intero organico in forza presso i punti vendita di Mestre, via Torino (PD), Perarolo di Vigonza (PD), San Martino di Lupari (PD), Padova Arcella (PD), Padova Brusegana (PD), Marostica (VI), Piombino Dese (PD), Trebaseleghe (PD), Napoli Volpicella (NA), Sant'Antimo (CS), Bari Carbonara, Biella Ivrea, Muggiò (MB), Vigevano Brodolini (PD), Ponsacco (PI), Grosseto Barberi, tutti in chiusura;
- con successiva nota del 15.12.2014 (Prot. n. 32/0024974/MA003.A001 del 17.12.2014) la Società ha comunicato la conclusione della fase sindacale in assenza di accordo richiedendo contestualmente l'attivazione della fase amministrativa e, pertanto, questo Ministero, con nota del 29.12.2014 (Prot. n. 32/0025873/MA003.A001) ha convocato le Parti Sociali all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro la Società ha illustrato alle OO.SS. le motivazioni poste a base dell'avviata procedura, dettagliatamente esposte nella citata lettera di avvio, che a tal fine si intende integralmente richiamata. In particolare, la Società ha posto in atto un articolato piano di ristrutturazione che coinvolge la rete di distribuzione e ha già coinvolto le sedi amministrative, gestionali, di acquisto e di vendita. Nella ricerca dell'efficienza e dell'efficacia strutturale ed economica della rete di vendita si colloca la chiusura dei punti vendita su elencati, non più redditivi dei quali la Società dichiara l'autonomia funzionale e organizzativa.

La Società dichiara che, nelle more della procedura, il numero degli esuberi si è ridotto da n. 76 a n. 53, con esclusione dalla odierna procedura di n. 3 punti vendita. In particolare Sant'Antimo è stato ceduto ad altra Società con conseguente passaggio di n. 4 dei n. 7 dipendenti e ricollocazione degli altri n. 3

[Handwritten signatures]

presso altri punti vendita della DICO S.p.A. l'unico dipendente di Ponsacco (PI) è stato ricollocato presso altro pdv della stessa catena e per il pdv di Biella Ivrea è stata scongiurata la chiusura. Inoltre n. 1 dei 6 dipendenti del pdv di Piombino Dese ha presentato dimissioni volontarie e inoltre altri n. 6 dipendenti sono stati ricollocati presso altri pdv della Società, in particolare n. 2 di Marostica (VI), n. 4 del pdv Muggiò (MB).

Le Parti, dopo aver chiarito e confermato, ai sensi e per gli effetti dell'art 4 co 12 della L. 223/91 ss.mm.ii che il numero degli esuberi ammonta a 53, concordano sull'opportunità di gestire gli stessi attraverso il ricorso alla CIGS per cessazione parziale di attività, ai sensi dell'art.1 co 5 della l. 223/1991 e alla mobilità esclusivamente non oppositiva, alle quali si accompagnerà il piano di gestione degli esuberi come verrà specificato nel dispositivo del presente verbale.

In esito al presente incontro, le Parti concordano nel richiedere il trattamento di CIGS per cessazione di attività, per la durata di 12 mesi.

CONSIDERATE

le circolari ministeriali n. 21936 del 12.06.14, n. 24266 del 27.06.14 e n. 3312 del 31.10.14, relative alla proroga del trattamento di Cigs per crisi aziendale per cessazione di attività, di cui all'art. 1 D.L. 5.10.2004 n. 249, convertito in L. 3.12.2004 n. 291 e ss.mm.ii.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,


le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. La Società presenterà, alla Div. IV della D.G. Ammortizzatori sociali ed i.o., istanza, *ai sensi dell'art. 1 comma 5 legge 223/91 ss.mm.ii.*, di concessione del trattamento di **CIGS per cessazione di attività** di complessivi n. 13 punti vendita – dei quali la Società dichiara la piena autonomia funzionale ed organizzativa – per la durata di **12 mesi**.
2. La Cigs sarà richiesta con riguardo ad un **numero massimo di 53 lavoratori**, pari all'intero organico in forza presso i 13 punti vendita in chiusura, con le decorrenze di seguito elencate:
 - A) **Dal 13.01.2015 per i punti vendita di:**
Perarolo di Vigonza (PD) (n. 4 lavoratori), Padova Arcella (n. 4 lavoratori), Padova Brusegana (n. 3 lavoratori), Piombino Dese (n. 5 lavoratori), Napoli Volpicelle (n. 5 lavoratori), Bari Carbonara (n. 5 dipendenti), Muggiò (n. 1 dipendente); Grosseto Barberi (n. 4 dipendenti)
 - B) **Dal 01.03.2015 per i punti vendita di:**
Mestre Via Torino (n. 7 dipendenti), San Martino di Lupari (n. 7 lavoratori), Marostica (n. 2 lavoratori), Trebaseleghe (n. 4 lavoratori), Vigevano Brodolini (n. 2 lavoratori).

Per i lavoratori, nel numero massimo suindicato, sarà richiesto il trattamento di **CIGS fino a zero ore senza rotazione**, stante la cessazione di attività.

3. La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
5. Con riguardo al **Piano di gestione degli esuberi**, compatibilmente con le esigenze organizzative tecniche e produttive, la Società offrirà ai lavoratori posti in CIGS la possibilità di ricollocazione presso altri punti vendita aziendali laddove dovessero rendersi disponibili nuove posizioni lavorative.

Le Parti promuoveranno, con riferimento agli strumenti di formazione finanziaria che si rendano disponibili, interventi di formazione volti alla riqualificazione professionale dei lavoratori al fine di agevolare il reinserimento lavorativo degli stessi. Come ulteriore strumento di gestione, si prevede la presente procedura di licenziamento collettivo con il criterio esclusivo della non opposizione, al fine di favorire l'esodo non traumatico ed incentivato dei lavoratori oggetto del presente accordo.



MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

1. Le Parti convengono, altresì, al fine di favorire l'esodo non traumatico dei lavoratori, che la Società potrà procedere alla collocazione in mobilità di un numero massimo di **53 unità lavorative** la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento, con riguardo ai profili professionali dichiarati in esubero nella citata lettera di avvio della procedura in oggetto.
2. In deroga al termine legale di 120 giorni - ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93ss.mm.ii. - la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre la fine della Cassa.

Le Parti concordano, infine, di incontrarsi in sede territoriale, su richiesta di parte, in ordine all'attuazione del presente accordo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperite e concluse con esito positivo la fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 223/91 ss.mm.ii., nonché la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 del D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto

M. D. ...
- - -

John M. ...

2. ...

~~...~~

Paolo ...

...
Alessia ...

R. ...